SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 ottobre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 27 luglio 2009.

Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. *(09A11612)* . . . . Pag. 1

DECRETO 14 settembre 2009.

Incentivi agli autotrasportatori per l'utilizzo delle vie del mare, individuazione di nuove rotte e determinazione delle misure percentuali. *(09A11610)* . . . . Pag. 2

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 9 luglio 2009.

Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. *(09A11794)* . . . . Pag. 4

DECRETO 9 luglio 2009.

Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. *(09A11795)*. . . . . . Pag. 7

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 21 settembre 2009.

Nomina di alcuni componenti della commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Genova. *(09A11808)*. . . . . Pag. 26

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università telematica delle scienze umane «Niccolò Cusano»

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2009.

Modificazioni allo statuto. *(09A11782)* . . . . Pag. 26

Libera Università di lingue e comunicazione di Milano

DECRETO RETTORALE 16 settembre 2009.

Modificazioni allo statuto. *(09A11614)* . . . . Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Regione Italia delle Adoratrici del Sangue di Cristo, in Roma. *(09A11550)* . . . . Pag. 40

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento del giorno 24 settembre 2009. *(09A11545)* . . . . Pag. 40

Cambi di riferimento del giorno 25 settembre 2009. *(09A11546)* . . . . Pag. 40

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxiciclina Calier» 500 mg/g. *(09A11547)* . . . . Pag. 41

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Ceva Vetem». *(09A11549)* . . . . Pag. 41

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rabdomun». *(09A11548)* . . . . Pag. 41

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 129 del 13 luglio 2009, concernente il medicinale per uso veterinario «Micospectone». *(09A11611)* . . . . Pag. 41

Regione Toscana:

Approvazione dell'ordinanza n. 11 del 23 settembre 2009, riguardante l'incidente ferroviario del 29 giugno 2009 a Viareggio. *(09A11809)* . . . . Pag. 42

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 luglio 2009.

Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, che dispone, fra l'altro, misure di sostegno al credito ed agli investimenti per il settore dell'autotrasporto, da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per un ammontare di 200 milioni di euro;

Visto il decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e, in particolare, l'art. 29, comma 1-*bis*, che preleva, dalle risorse stanziate dalla predetta legge n. 201 del 2008 con il citato decreto legge n. 162/2008, l'importo 80 milioni di euro, per destinarlo, per il solo 2009 ed a titolo sperimentale, alla riduzione dei premi INAIL, dovuti dalle imprese di autotrasporto merci con dipendenti;

Visto il decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e, in particolare, l'art. 7-*sexies* che preleva, dalle risorse stanziate con il citato decreto legge n. 162/2008, l'importo di ulteriori 11 milioni di euro, per destinarlo, sempre per il solo 2009 ed a titolo sperimentale, alla riduzione dei premi INAIL dovuti dalle imprese «artigiane» di autotrasporto di merci;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, il quale prevede la costituzione presso il Mediocredito Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccolo e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, recante regole per il funzionamento del predetto Fondo di garanzia;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009, recante criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea;

Vista la definizione di piccola e media impresa di cui all'allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo dell'Unione europea;

Visto il Regolamento (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»);

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 1, della legge n. 201 del 2008, risorse pari a 15 milioni sono destinate al completamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007;

Considerato che la somma utilmente spendibile per le finalità di cui alla legge n. 201 del 2008 ammonta complessivamente a 94 milioni di euro;

Ritenuta la necessità di disciplinare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di erogazione delle predette risorse;

Sentite le organizzazioni associative maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto, in seno alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua, nel limite di 50 milioni di euro, misure di sostegno al credito, finalizzate a fronteggiare la grave crisi del settore dell'autotrasporto e consentirne il mantenimento dei livelli di competitività, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, così come convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

2. Ai sensi del presente decreto sono destinatarie delle misure di sostegno le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci, aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intendono per piccole e medie imprese, rispettivamente, le imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese che occupano meno di duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro, conformemente a quanto disposto dall'allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 2.

Tipologia della misura di sostegno

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi all'attività d'impresa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. A tal fine, la dotazione del Fondo viene incrementata mediante versamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'importo di 50 milioni di euro, sul conto infruttifero n. 22034 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato al predetto Fondo di garanzia, a valere sulle somme riassegnate ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Art. 3.

Criteri e modalità di concessione della garanzia

1. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale secondo i criteri e le modalità dettate dalla disciplina di funzionamento del Fondo, di cui al decreto del Ministro dell'industria n. 248/1999.

2. Il Comitato di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un rappresentante delle organizzazioni associative delle imprese di autotrasporto.

3. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 125

09A11612

DECRETO 14 settembre 2009.

Incentivi agli autotrasportatori per l'utilizzo delle vie del mare, individuazione di nuove rotte e determinazione delle misure percentuali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3 comma 2-*quater* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 265;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalità di ripartizione ed erogazione dei fondi per l'in-

novazione del sistema dell'autotrasporto merci, lo sviluppo delle catene logistiche ed il potenziamento dell'intermodalità, ed in particolare l'art. 3, commi 2, 4 e 5;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti, emessi rispettivamente, il primo in data 31 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 ed il secondo, ad integrazione del primo, in data 26 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2007, con i quali sono state individuate, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del richiamato d.P.R. n. 205/2006, le rotte incentivabili;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 8, concernente interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 23 novembre 2007, n. 187/T, che prevede un aumento del contributo di cui all'art. 3 del citato d.P.R. 11 aprile 2006, n. 205;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2007, n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 2008, recante modifiche al citato d.P.R. 11 aprile 2006, n. 205;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'art. 2, comma 232, che autorizza la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di consentire la piena operatività agli incentivi di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205;

Vista la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C. 205 del 5 luglio 1997, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 2008, n. 1/T, relativo all'individuazione delle misure percentuali di contribuzione sul prezzo della tariffa del viaggio a favore delle imprese di autotrasporto che utilizzano la modalità marittima;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2008, n. 281, con il quale sono state apportate semplificazioni alla documentazione da presentare da parte degli aspiranti beneficiari, al fine di facilitare la procedura di ammissione ai contributi in parola;

Viste le comunicazioni relative all'istituzione delle nuove rotte Civitavecchia-Messina, Savona Vado-Termini Imerese e Marina di Carrara-Castellon de La Plana;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2007, sono considerate nuove rotte incentivabili i seguenti itinerari marittimi:

Civitavecchia-Messina;

Savona Vado-Termini Imerese;

Marina di Carrara-Castellon de La Plana.

2. I contributi alle imprese di autotrasporto, per l'utilizzo delle rotte di cui al comma 1, sono fissati nelle misure percentuali di cui alla seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa corrisposta al vettore marittimo:

Rotte nazionali	Da 80 a 1599 viaggi annui effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009	Da 1600 viaggi annui e oltre effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009
Civitavecchia-Messina	28%	30%
Savona Vado-Termini Imerese	28%	30%

Rotta comunitaria	Da 80 a 1599 viaggi annui effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009	Da 1600 viaggi annui e oltre effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009
Marina di Carrara-Castellon De La Plana	15%	18,75%

3. La misura dei contributi di cui al comma 2 resta in vigore per il biennio 2008-2009 e potrà essere rimodulata con successivo decreto, in funzione delle istanze pervenute e delle risorse disponibili.

4. L'attività di monitoraggio preordinata alla verifica, nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente decreto, della sussistenza dello stesso numero di viaggi effettuati sulle tratte marittime interessate dal contributo, ovvero della sussistenza dello stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio per il quale hanno ricevuto i contributi medesimi, è svolta dalla RAM S.p.a., in quanto soggetto espressamente incaricato dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 14 settembre 2009

Il Ministro: MATTEOLI

09A11610

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 luglio 2009.

Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 6, concernente l'equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale n. 509/1999;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso nell'adunanza del 22 aprile 2009 concernente l'approvazione della tabella di equiparazione tra lauree ex decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004;

Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto delle suindicate equiparazioni;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della citata tabella al fine delle equiparazioni tra i citati titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 sono equiparate alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 308

ALLEGATO

CLASSI DELLE LAUREE DM 509/99	CLASSI DELLE LAUREE DM 270/04
01 Biotecnologie	L-2 Biotecnologie
02 Scienze dei servizi giuridici	L-14 Scienze dei servizi giuridici
03 Scienze della mediazione linguistica	L-12 Mediazione linguistica
04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	L-17 Scienze dell'architettura
	L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia
05 Lettere	L-10 Lettere
06 Scienze del servizio sociale	L-39 Servizio sociale
07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale	L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
08 Ingegneria civile e ambientale	L-7 Ingegneria civile e ambientale
09 Ingegneria dell'informazione	L-8 Ingegneria dell'informazione
10 Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
11 Lingue e culture moderne	L-11 Lingue e culture moderne
12 Scienze biologiche	L-13 Scienze biologiche
13 Scienze dei beni culturali	L-1 Beni culturali
14 Scienze della comunicazione	L-20 Scienze della comunicazione
15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali	L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
16 Scienze della Terra	L-34 Scienze geologiche
17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
18 Scienze dell'educazione e della formazione	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
19 Scienze dell'amministrazione	L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
21 Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche

22 Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea	L-28 Scienze e tecnologie della navigazione
23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
24 Scienze e tecnologie farmaceutiche	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
25 Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche
26 Scienze e tecnologie informatiche	L-31 Scienze e tecnologie informatiche
27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
28 Scienze economiche	L-33 Scienze economiche
29 Filosofia	L-5 Filosofia
30 Scienze geografiche	L-6 Geografia
31 Scienze giuridiche	L-14 Scienze dei servizi giuridici
32 Scienze matematiche	L-35 Scienze matematiche
33 Scienze delle attività motorie e sportive	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive
34 Scienze e tecniche psicologiche	L-24 Scienze e tecniche psicologiche
35 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace	L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
36 Scienze sociologiche	L-40 Sociologia
37 Scienze statistiche	L-41 Statistica
38 Scienze storiche	L-42 Storia
39 Scienze del turismo	L-15 Scienze del turismo
40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali	L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
41 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali	L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
42 Disegno industriale	L-4 Disegno industriale
SNT/01 Scienze infermieristiche e ostetriche	L/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
SNT/02 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione
SNT/03 Scienze delle professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
SNT/04 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	L/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

09A11794

DECRETO 9 luglio 2009.

Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9 comma 6, concernente l'equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 di equiparazione tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e le lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale n. 509/1999;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 relativi alla determinazione delle classi di laurea magistrale;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso nell'adunanza del 22 aprile 2009 concernente l'approvazione della tabella di equiparazione tra diplomi di laurea (DL) di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale n. 270/2004;

Ritenuto opportuno adottare un nuovo decreto interministeriale, sostitutivo del citato decreto interministeriale 5 maggio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che preveda le equiparazioni tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009;

Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto delle suindicate equiparazioni;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della citata tabella al fine delle equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La corrispondenza, indicata nella tabella allegata, tra una laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con più classi di lauree specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e con più classi di lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea.

Art. 3.

Il presente decreto sostituisce il decreto interministeriale 5 maggio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307

ALLEGATO

EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della colonna 4;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99 o all'ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
DIPLOMA DI LAUREA (DL)	RIFERIMENTO NORMATIVO	LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 509/99)	LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM 270/04)
Architettura	*Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 24.2.1993, in G.U.n.153 del 2.7.1993*	3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
		4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
Astronomia	*Tabella XXII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 5.6.1995 in G.U. n. 267 del 15.11.1995 e D.M. 19.7.1996 in G.U. n. 226 del 26.9.1996*	20/S Fisica	LM-17 Fisica
		66/S Scienze dell'universo	LM-58 Scienze dell'universo
Biotecnologie agro-industriali	*Tabella XXXVIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. 23.11.1991, in G.U. n. 109 del 12.5.1992*	7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
		8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali	*Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995*	7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
Biotecnologie indirizzo	*Tabella XXIV-bis del regio decreto*	9/S Biotecnologie mediche,	LM-9 Biotecnologie mediche,

Biotecnologie farmaceutiche	*30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995*	veterinarie e farmaceutiche	veterinarie e farmaceutiche
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie industriali	*Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995*	8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche	*Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995*	9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie veterinarie	*Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995*	9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Chimica	*Tabella XIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche	*Tabella XXVII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 30.6.1995 in G.U. n. 41 del 19.2.1996*	14/S Farmacia e farmacia industriale	LM-13 Farmacia e farmacia industriale
Chimica Industriale	*Tabella XX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificato dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995 e D.M. 16.2.1996 in G.U. n. 88 del 15.4.1996.*	81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale	LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
Comunicazione Internazionale	*Università per stranieri Perugia - Decreto Rett. n. 18 del 4.2.2000*	43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
Conservazione dei beni culturali	*Tab. XIII-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. n. 484 del 22.7.1983 in G.U. n. 254 del 15.9.83 e dal DM 21.10.1991 in G.U. n.93 del*	1/S Antropologia culturale ed etnologia	LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
		2/S Archeologia	LM-2 Archeologia
		5/S Archivistica e biblioteconomia	LM-5 Archivistica e biblioteconomia

	21.4.1992	10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali	LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
		11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale 12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico	LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
		24/S Informatica per le discipline umanistiche	LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
		51/S Musicologia e beni musicali	LM-45 Musicologia e beni culturali
		95/S Storia dell'arte	LM-89 Storia dell'arte
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo	*Tab. XVI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. 30.4.1996 in G.U. n.168 del 19.7.1996*	24/S Informatica per le discipline umanistiche	LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
		51/S Musicologia e beni musicali	LM-45 Musicologia e beni culturali
		73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale	LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
		95/S Storia dell'arte	LM-89 Storia dell'arte
Discipline economiche e sociali	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996*	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
Disegno industriale	*Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata ed integrata dal D.M. 24.2.1993, in G.U.n.153 del 2.7.1993*	103/S Teorie e metodi del disegno industriale	LM-12 Design
Economia ambientale	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996*	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Economia assicurativa e previdenziale	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n.*	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali

	97 del 26.4.1996		
Economia aziendale	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996*	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia bancaria	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996*	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa	*Macerata - E' adottato l'ordinamento di Economia Bancaria*	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996*	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
Economia del turismo	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996*	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996*	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996*	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		19/S Finanza	LM-16 Finanza
Economia e commercio	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata*	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali

	dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	a) a scelta della sede per tutti coloro che hanno conseguito il titolo senza indicazione dell'indirizzo; b) la classe (64/S o 84/S) indicata per il DL omonimo dell'indirizzo riportato nel titolo di laurea, per coloro che hanno conseguito il titolo contenente l'indicazione dell'indirizzo.	a) a scelta della sede per tutti coloro che hanno conseguito il titolo senza indicazione dell'indirizzo; b) la classe (LM-56 o LM-77) indicata per il DL omonimo dell'indirizzo riportato nel titolo di laurea, per coloro che hanno conseguito il titolo contenente l'indicazione dell'indirizzo.
Economia e finanza	*Parma - Decreto Rettorale 31.7.1998 su GU 234 del 7.10.1998*	19/S Finanza	LM-16 Finanza
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia e gestione dei servizi	*Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) - Decreto Rett. del 30.7.1998 in Suppl. G.U. n. 208/1998*	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia e legislazione per l'impresa	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996*	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia industriale	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996*	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia marittima e dei trasporti	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996*	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione	*Milano Bocconi - Decreto Rett. n. 4818 del 23.7.1999*	83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia politica	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996*	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia

Farmacia	*Tabella XXVII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 30.6.1995 in G.U. n. 41 del 19.2.1996*	14/S Farmacia e farmacia industriale	LM-13 Farmacia e farmacia industriale
Filologia e storia dell'Europa Orientale	*Napoli Orientale - D.P.R. 16.4.1973 n. 543 in G.U. n. 240 del 17.9.1973*	42/S Lingue e letterature moderne euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
Filologie, storia e cultura dei paesi islamici	*Napoli Orientale - Decreto Rett.31.10.1997 su G.U. 263 del 11.11.1997*	41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Filosofia	*Tabella XIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 6.7.1995 in G.U. n. 270 del 18.11.1995 e D.M. 7.3.1997 in G.U. n. 104 del 7.5.1997*	17/S Filosofia e storia della scienza 18/S Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica 96/S Storia della filosofia	LM-78 Scienze filosofiche
Fisica	*Tabella XXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 23.2.1994 in G.U. n. 147 del 25.6.1994*	20/S Fisica	LM-17 Fisica
		50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
		66/S Scienze dell'universo	LM-58 Scienze dell'universo
Geografia	*Tabella XXXIV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 29.12.1992 in G.U. n.170 del 22.7.1993*	21/S Geografia	LM-80 Scienze geografiche
Giurisprudenza	*Tabella III del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 27.6.1994, DM 31.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 del 8.10.1996*	22/S Giurisprudenza 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	LMG/01 Giurisprudenza
Informatica	*Tab. XXVI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 30.10.1992 in G.U. n.59 del 12.3.1993*	23/S Informatica	LM-18 Informatica LM-66 Sicurezza informatica
		100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione	LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Ingegneria aerospaziale	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica	LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
Ingegneria biomedica	*Tabella XXIX del regio decreto*	26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica

	30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995		
Ingegneria chimica	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	27/S Ingegneria chimica	LM-22 Ingegneria chimica LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria civile	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria dei materiali	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	61/S Scienza e ingegneria dei materiali	LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
Ingegneria delle telecomunicazioni	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	30/S Ingegneria delle telecomunicazioni	LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria edile	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria edile - Architettura	*Decreti Pavia, Roma Sapienza, L'Aquila - Decreto Rett. n. 198-0084 del 29.7.1998 in G.U. n. 193 del 29.8.1998*	4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
Ingegneria elettrica	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	31/S Ingegneria elettrica	LM-28 Ingegneria elettrica LM-26 Ingegneria della sicurezza
		29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione
Ingegneria elettronica	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	32/S Ingegneria elettronica	LM-29 Ingegneria elettronica
		29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione
Ingegneria gestionale	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	34/S Ingegneria gestionale	LM-31 Ingegneria gestionale

Ingegneria industriale	*Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) - Decreto Rett. n. 501 del 30.7.1998 in G.U. del 7.9.1998*	36/S Ingegneria meccanica	LM-33 Ingegneria meccanica
Ingegneria informatica	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	35/S Ingegneria informatica	LM-32 Ingegneria informatica
Ingegneria meccanica	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	36/S Ingegneria meccanica	LM-33 Ingegneria meccanica
Ingegneria medica	*Roma Tor Vergata - vedi Ingegneria biomedica*	26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica
Ingegneria navale	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	37/S Ingegneria navale	LM-34 Ingegneria navale
Ingegneria nucleare	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	33/S Ingegneria energetica e nucleare	LM-30 Ingegneria energetica e nucleare LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-26 Ingegneria della sicurezza
Lettere	*Tabella XII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 30. 10.1995 in G.U. n. 14 del 18.1.1996 e D.M. 5.2.1997 in G.U. n. 74 del 29.3.1997*	1/S Antropologia culturale ed etnologia	LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
		2/S Archeologia	LM-2 Archeologia
		5/S Archivistica e biblioteconomia	LM-5 Archivistica e biblioteconomia
		10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali	LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
		12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico	LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
		15/S Filologia e letterature dell'antichità	LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità
		16/S Filologia moderna 40/S Lingua e cultura italiana	LM-14 Filologia moderna

		21/S Geografia	LM-80 Scienze geografiche
		24/S Informatica per le discipline umanistiche	LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
		44/S Linguistica	LM-39 Linguistica
		51/S Musicologia e beni musicali	LM-45 Musicologia e beni culturali
		72/S Scienze delle religioni	LM-64 Scienze delle religioni
		73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale	LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
		93/S Storia antica 94/S Storia contemporanea 97/S Storia medievale 98/S Storia moderna	LM-84 Scienze storiche
		95/S Storia dell'arte	LM-89 Storia dell'arte
Lingua e cultura italiana	*Università per stranieri di Siena D.R. n. 95 del 4.9.1998*	16/S Filologia moderna	LM-14 Filologia moderna
Lingue, culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo	*Napoli Orientale - Decreto Rett. n. 1832 del 27.12.1999 in G.U. n. 36 del 14.2.2000*	41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
		42/S Lingue e letterature moderne euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
Lingue e civiltà orientali	*Tab. IX-quater del regio decreto 30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. 23.2.1994 in G.U. n.218 del 17.9.1994*	2/S Archeologia	LM-2 Archeologia
		41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
		43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
		44/S Linguistica	LM-39 Linguistica
		72/S Scienze delle religioni	LM-64 Scienze delle religioni
		95/S Storia dell'arte	LM-89 Storia dell'arte
Lingue e culture dell'Europa Orientale	*Napoli Orientale - Decreto Rett. n. 1856 del 28.12.1999 in G.U. n. 36 del 14.2.2000*	42/S Lingue e letterature moderne euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
Lingue e culture europee	*Catania (Catania e Ragusa), Modena e Reggio Emilia - Decreto Rett. 15.10.1997 in G.U. n. 253 del 29.10.1997*	42/S Lingue e letterature moderne euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane

Lingue e letterature orientali	*Tab. IX-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. n. 934 del 5.9.1980 in G.U. n.11 del 13.1.1981*	41/S Lingue e letterature afroasiatiche	L-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Lingue e letterature straniere	*Tabella IX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 2.10.1995 in G.U. n. 140 del 17.6.1996 come corretto con il DM 27.2.1997 in G.U. n. 105 del 8.5.1997*	39/S Interpretariato di conferenza 104/S Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica	LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato
		41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
		42/S Lingue e letterature moderne Euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
		43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
		44/S Linguistica	LM-39 Linguistica
Marketing	*Parma - Decreto Rett. del 31.07.1998 in G.U. n. 234 del 7.10.1998*	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Matematica	*Tabella XXII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996*	45/S Matematica	LM-40 Matematica
		50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Materie letterarie	*Tabella XIV del regio decreto 30.9.1938 n.1652*	40/S Lingua e cultura italiana	LM-14 Filologia moderna
Medicina e Chirurgia	*Tabella XVIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.7.1996 in G.U. n. 255 del 30.10.1996*	46/S Medicina e chirurgia	LM-41 Medicina e chirurgia
Medicina veterinaria	*Tabella XXXIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 5.6.1995 in G.U. n. 226 del 27.9.1995*	47/S Medicina veterinaria	LM-42 Medicina veterinaria
Musicologia	*Tab. XII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal DM 25.11.1996 in G.U.n.75 dell'1.4.1997*	51/S Musicologia e beni musicali	LM-45 Musicologia e beni culturali
		73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale	LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Odontoiatria e protesi dentaria	*Tabella XVIII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata*	52/S Odontoiatria e protesi dentaria	LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria

	dal D.P.R. 27.10.1988 in G.U. n. 83 del 6.4.1989		
Pedagogia	*Tabella XV del regio decreto 30.9.1938 n.1652*	65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
		87/S Scienze pedagogiche	LM-85 Scienze pedagogiche
Pianificazione territoriale e urbanistica	*Tab. XXX-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. n. 806 del 9.9.1982 in G.U. n. 305 del 5.11.1982*	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale	*Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 19.7.1993 in G.U.n.261 del 6.11.1993*	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Politica del territorio	*Trieste (Gorizia) - Decreto Rett. 31.10.1997 su GU 291 del 15.12.1997*	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Psicologia	*Tabella XV-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 17.7.1995 in G.U. n. 268 del 16.11.1995*	58/S Psicologia	LM-51 Psicologia
Relazioni pubbliche	*Tab. XXXVII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.M. 25.7.1991 in G.U. n.68 del 21.3.1992*	13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo	LM-19 Informazione e sistemi editoriali
		59/S Pubblicità e comunicazione d'impresa 67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale	LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
		101/S Teoria della comunicazione	LM-92 Teorie della comunicazione LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Scienza dei materiali	*Tabella VI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.4.1993 in G.U. n. 176 del 29.7.1993*	61/S Scienza e ingegneria dei materiali	LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
Scienze agrarie	*Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994*	77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

Scienze agrarie tropicali e subtropicali	*Tab. XXXII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 5.4.1989 in G.U. n. 214 del 13.9.1989 e dal DM 8.8.96 in G.U. n.262 del 8.11.96*	77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze ambientali	*Tab. XXXV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 19.7.1996 in G.U.n.256 del 31.10.1996*	82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scienze biologiche	*Tabella XXV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 26.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995*	6/S Biologia	LM-6 Biologia
		69/S Scienze della nutrizione umana	LM-61 Scienze della nutrizione umana
Scienze dell'amministrazione	*Tab. III-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.M. 31.5.1995 in G.U. n.268 del 16.11.1995*	71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
Scienze dell'educazione	*Tabella XV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 17.5.1996 in G.U. n. 150 del 28.6.1996, dal D.M. 4.11.1996 in G.U. n.28 del 4.2.1997 e dal D.M. 5.2.1997 in G.U. n. 74 del 29.3.1997*	56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi	LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
		65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
		87/S Scienze pedagogiche	LM-85 Scienze pedagogiche LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Scienze dell'informazione	*Tab. XXVI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 24 28.1.1969*	23/S Informatica	LM-18 Informatica LM-66 Sicurezza informatica
		100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione	LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Scienze della comunicazione	*Tabella XL del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 31.10.1991 in G.U. n. 139 del 15.6.1992, dal D.M. 21.4.1993 in G.U. n. 177 del 30.7.1993 e dal DM 11.4.1996 in G.U. n. 140 del 17.6.1996*	13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo	LM-19 Informazione e sistemi editoriali
		59/S Pubblicità e comunicazione d'impresa 67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale	LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità

		100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione	LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
		101/S Teoria della comunicazione	LM-92 Teorie della comunicazione LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Scienze della cultura	*Modena e Reggio Emilia - Decreto Rett. del 30.7.1998 in G.U. n. 208 del 7.9.1998*	1/S Antropologia culturale ed etnologia	LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
Scienze della formazione primaria	*Tabella XXIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal. D.P.R. 31.7.1996 in G.U. n. 214 del 12.9.1996*		In attesa della/e nuova/e classe/i di laurea magistrale
Scienze della produzione animale Scienze delle produzioni animali	*Tab. XXXI-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 994 del 19.7.1986 in G.U. n. 31 del 7.2.1987e modificata dal D.P.R. n. 585 del 30.10.1987 in G.U. n. 70 del 24.3.1988*	79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze della programmazione sanitaria	*Università di Modena e Reggio Emilia – Decreto Rett. n. 501 del 30.7.1998*	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Scienze e tecniche dell'interculturalità	*Palermo, Trieste - Decreto Rett. 31.7.1998 su G.U. 203 del 1.9.1998*	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
		43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
Scienze e tecnologie agrarie	*Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994 e D.M. 29.9.1994 su G.U.184 del 8.8.1995*	77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
		79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze e tecnologie alimentari	*Tabella XXXI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994*	78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie delle produzioni animali	*Tab. XXXI-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 dell'8.10.1996*	79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

Scienze economiche, statistiche e sociali	*Milano Bocconi - Decreto Rett. n. 4818 del 23.7.1999*	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale	LM-82 Scienze statistiche
Scienze forestali Scienze forestali e ambientali	*Tabella XXXII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994*	74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scienze geologiche	*Tabella XXVI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 4.5.1989 in G.U. n. 230 del 2.10.1989*	86/S Scienze geologiche 85/S Scienze geofisiche	LM-74 Scienze e tecnologie geologiche LM-79 Scienze geofisiche
Scienze internazionali e diplomatiche	*Tab. XXXVI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 10.10.1995 in G.U. n. 54 del 5.3.1996 e dal D.M. 11.4.1996 in G.U. n. 138 del 14.6.1996*	60/S Relazioni internazionali	LM-52 Relazioni internazionali
		88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo	LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
		99/S Studi europei	LM-90 Studi europei
Scienze motorie	*D. Lgs. 8.5.1998 n.178 in G.U. n. 131 dell'8.6.1998*	53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
		75/S Scienze e tecnica dello sport	LM-68 Scienze e tecniche dello sport
		76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative
Scienze naturali	*Tab. XXIV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n.261 del 7.11.1996*	68/S Scienze della natura	LM-60 Scienze della natura
Scienze nautiche	*Napoli "Parthenope" (Napoli Navale) - Decreto Rett. n. 3909 del 27.10.1997 in G.U. n. 268 del 17.11.1997*	80/S Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione	LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
Scienze politiche	*Tabella IV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 4.11.1995 in G.U. n. 13 del 17.1.1996*	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
		60/S Relazioni internazionali	LM-52 Relazioni internazionali

		64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		70/S Scienze della politica	LM-62 Scienze della politica
		71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
		88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo	LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
		89/S Sociologia	LM-88 Sociologia e ricerca sociale
		99/S Studi europei	LM-90 Studi europei
Scienze statistiche demografiche e sociali	*Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996*	90/S Statistica demografica e sociale	LM-82 Scienze statistiche
Scienze statistiche ed attuariali	*Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996*	91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale	LM-16 Finanza LM-82 Scienze statistiche LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Scienze statistiche ed economiche	*Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996*	91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale	LM-82 Scienze statistiche LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Scienze strategiche	*Torino - Decreto Rett. n. 1962 del 13.10.1998*	DS/S	In attesa delle nuove classi di laurea magistrale
Scienze turistiche	*Milano IULM - Decreto Rett. n. 10602 del 28.10.1998*	55/S Progettazione e gestione dei sistemi turistici	LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Servizio sociale	*Roma LUMSA, Trieste - Decreto Rett. 17.12.1998 su G.U. del 3 del 5.1.1999*	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
Sociologia	*Tabella IV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 6.2.1991 in G.U. 87 del 13.4.1991 e dal D.M. 14.5.1997 in G.U. n. 228 del 30.9.97*	89/S Sociologia 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali	LM-88 Sociologia e ricerca sociale

Statistica	*Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996*	48/S Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi 92/S Statistica per la ricerca sperimentale	LM-82 Scienze statistiche
Statistica e informatica per l'azienda	*Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996*	92/S Statistica per la ricerca sperimentale	LM-82 Scienze statistiche
Storia	*Tabella XXXIII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 18.3.1996 in G.U. n. 98 del 27.4.1996*	93/S Storia antica 94/S Storia contemporanea 97/S Storia medievale 98/S Storia moderna	LM-84 Scienze storiche
Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali	*Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata ed integrata dal D.M. 19.7.1993 in G.U. n. 261 del 6.11.1993*	10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali	LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Storia e conservazione dei beni culturali	*Macerata - Decreto Rett. n. 33 del 15.11.1997*	1/S Antropologia culturale ed etnologia	LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
		2/S Archeologia	LM-2 Archeologia
		5/S Archivistica e biblioteconomia	LM-5 Archivistica e biblioteconomia
		12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico	LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
		24/S Informatica per le discipline umanistiche	LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
		95/S Storia dell'arte	LM-89 Storia dell'arte
Studi comparatistici	*Catania (Ragusa), Napoli Orientale - Decreto Rett. n. 1195 del 6.8.1997*	41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
		42/S Lingue e letterature moderne euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
Traduzione ed interpretazione	*Tabella IX-quinquies del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.M. 2.10.1995 in G.U. n. 101 del 2.5.1996*	39/S Interpretariato di conferenza 104/S Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica	LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato

Urbanistica	*Tab. XXX bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 1009 del 14.10.1970*	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
		SNT/01/S Scienze infermieritiche e ostetriche	LM/SNT1 Scienze infermieritiche e ostetriche
		SNT/02/S Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione	LM/SNT2 Scienze riabilitive delle professioni sanitarie
		SNT/03/S Scienze delle professioni sanitarie tecniche	LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
		SNT/04/S Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

09A11795

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 settembre 2009.

Nomina di alcuni componenti della commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Genova.

IL DIRIGENTE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 11 datato 31 luglio 1996 relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Genova;

Vista la nota prot. n. 76/09 datata 8 maggio 2009 della CISL di Genova con la quale si richiede la sostituzione dei signori Salvatore Sorace e Epifanio Gianni con i signori Paola Bavoso e Andrea Sanguineti rispettivamente quale membro effettivo) e membro supplente;

Viste le note datate 16 settembre 2009 e 26 agosto 2009 nelle quali i signori Salvatore Sorace e Gianni Epifanio rassegnano le proprie dimissioni dalla suddetta commissione;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

La sig.ra Paola Bavoso e il sig. Andrea Sanguineti sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente in rappresentanza dei lavoratori della Commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Genova.

Il presidente della Commissione, direttore dell'I.N.P.S. di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Genova, 21 settembre 2009

Il dirigente regionale: VETTORI

09A11808

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE «NICCOLÒ CUSANO»

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'Università e della ricerca del 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 10 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 140 del 19 giugno 2006, con il quale è stata autorizzata l'Istituzione dell'Università telematica delle Scienze Umane «UNISU», nonché approvato il relativo statuto;

Visti i propri provvedimenti n. 01 del 3 agosto 2006 e n. 02 del 28 maggio 2007 con i quali sono stati approvati l'aggiornamento dello Statuto, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 2006 e n. 128 del 5 giugno 2007 e n. 147 del 27 giugno 2007, da cui risulta che lo statuto vigente è quello entrato in vigore il 1° giugno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'UNISU in data 5 marzo 2009, con la quale è stato approvato un nuovo aggiornamento dello statuto dell'Università in sostituzione del testo già pubblicato, limitatamente all'art. 22 cui è aggiunto il comma 4;

Vista la nota prot. 2779 del 1° giugno 2009 con la quale è stata inviata al MIUR la predetta modifica dell'art. 22, nota ricevuta dal MIUR in data 8 giugno 2009 ai fini degli adempimenti di cui all' art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Tenuto conto di quanto dispone il comma 9 dell' art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 in relazione al termine perentorio di sessanta giorni per gli eventuali rilievi da parte del MIUR sulle proposte di modifiche statutarie e che alla data odierna scaduto il predetto termine non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del MIUR;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di procedere alla pubblicazione dell'aggiornamento del nuovo Statuto stabilendo la data di entrata in vigore dello stesso;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la modifica dell'art. 22 dello statuto dell'Università telematica delle Scienze Umane «UNISU», ed il testo completo, aggiornato dello statuto costituito da fogli n. 17 e comprendente n. 28 articoli che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Lo Statuto di cui all'art. 1 entra in vigore il primo ottobre 2009 e viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione .

Il presente provvedimento è acquisito nella raccolta ufficiale interna di questa Università.

Roma, 15 settembre 2009

Il presidente del consiglio di amministrazione
IACONO

ALLEGATO

STATUTO

Art. 1.

1. È istituita l'Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.

2. L'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università, ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

4. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica.

5. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

Art. 2.

1. L'Università è promossa e sostenuta dal Consorzio delle Scienze Umane con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

Art. 3.

1. Sono organi centrali della Università:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) la Giunta;

d) il rettore;

e) il Senato accademico;

f) il Nucleo di valutazione interno;

g) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:

a) i Consigli di facoltà;

b) i Consigli di corso di laurea;

c) i Dipartimenti.

Art. 4.

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consorzio delle Scienze Umane ed è così composto:

a) il Presidente del Consorzio delle Scienze Umane o suo delegato;

b) l'Amministratore delegato;

c) nove rappresentanti designati dal Consorzio delle Scienze Umane;

d) il rettore;

e) un rappresentante dei docenti;

f) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

g) un rappresentante designato da Confindustria;

h) il Direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario;

i) il Direttore generale.

2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.

3. La mancata designazione di uno o più componenti non inficia la validità di costituzione del Consiglio.

4. Il Consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università e il vice presidente. L'Amministratore delegato può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.

6. Ad ogni scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione del Consorzio delle Scienze Umane attiva le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della Università telematica delle Scienze umane.

Art. 5.

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università. Il Consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del Senato accademico e dei Consigli di facoltà per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali e ne delibera i relativi programmi;

b) nomina il rettore tra le personalità del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro;

b.1 delibera l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

b.2 sentito il parere del Rettore, nomina un rettore vicario tra personalità di riconosciuto valore scientifico, imprenditoriale, culturale e del lavoro, che esercita le funzioni del rettore per apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per cessazione anticipata della carica del rettore;

b.3 sentito il parere del rettore, nomina uno o più pro-rettori tra i docenti dell'Ateneo, che eserciteranno funzioni su specifiche deleghe del rettore;

b.4 nomina i Presidi delle facoltà;

b.5 nomina i Direttori di dipartimento;

c) provvede a maggioranza dei propri componenti in ordine alle modifiche del presente Statuto secondo le norme vigenti;

d) delibera su proposta del Senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti;

e) nomina il Direttore amministrativo;

f) nomina l'Amministratore delegato;

g) nomina il Comitato tecnico organizzatore;

h) nomina il Direttore generale;

i) nomina il Presidente, i membri del Nucleo di valutazione di Ateneo, nonché il Collegio dei revisori;

j) approva i ruoli organici del personale docente, approva le chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, anche per le attività di tutoraggio, su proposta del Senato accademico e delle Facoltà interessate;

k) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, autorizza l'assunzione di tale personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;

l) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;

m) delibera, sentito il Senato accademico, l'istituzione di nuove Facoltà, Corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente;

n) definisce la Carta dei servizi ed il Contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al rettore;

o) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio;

p) delibera, su proposta del Senato accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa;

q) delibera, sentito il Senato accademico, la stipula di convenzioni con altre Università o Centri di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;

r) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Università;

s) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

t) delibera la costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive;

u) delibera lo Statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente;

v) delibera i regolamenti della Università ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n. 168/1989, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo, nonché per i Regolamenti delle facoltà deliberati dai rispettivi Consigli di facoltà;

w) può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;

z) delibera su proposta del Senato accademico, il Regolamento per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti;

a.1 determina eventuali compensi per il rettore, per lo stesso Consiglio d'amministrazione, per il Senato accademico, per il collegio dei Revisori dei conti, per il Nucleo di valutazione interna e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi non sia regolata da disposizioni normative inderogabili;

a.2 destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalità proprie dell'Università, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

a.3 delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università secondo le norme vigenti, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

a.4 delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

a.5 delibera per il conferimento dei premi, borse di studio e perfezionamento e degli assegni di ricerca;

a.6 delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

a.7 delibera su proposta del Senato accademico il Regolamento relativo alle chiamate dei professori ordinari e associati nonché delibera le procedure selettive per la copertura dei posti di professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge 9 maggio 1989, n. 168 assicurando la valutazione comparativa dei candidati ; delibera inoltre i Regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 aprile 2006, n. 164.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio d'amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati.

4. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 6.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

1) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

2) ha la rappresentanza legale dell'Università anche in giudizio;

3) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta ove costituita;

4) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta salva la competenza del rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica;

5) è membro del Senato accademico;

6) esercita le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonché poteri ad esso delegati dal Consiglio d'amministrazione;

7) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quali gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 7.

1. Il Consiglio di amministrazione provvede a costituire una Giunta quale sua emanazione operativa composta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal rettore e da un Consigliere scelto di comune accordo. Svolge le funzioni di segretario il Direttore amministrativo.

2. Possono essere invitati a partecipare alla Giunta i Presidi di facoltà allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.

3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di amministrazione la Giunta delibera:

a) norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;

b) sulle assunzioni del personale non docente anche con qualifica dirigenziale;

c) sentito il Consiglio di facoltà, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;

d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché sugli assegni di ricerca.

4. La Giunta adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 8.

1. Il rettore è nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto tra personalità di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.

2. Il rettore dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

3. Il Rettore:

a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto;

f) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio d'amministrazione;

g) formula proposte e riferisce al Consiglio d'amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso su tali temi;

h) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

i) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalità telematica, curando l'interazione tra docenti, tutor e studenti;

l) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta;

m) esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e sugli studenti;

n) adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze.

Al Rettore viene riconosciuta una indennità di funzione deliberata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 9.

1. Il Senato accademico è composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle facoltà istituite.

2. L'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

3. Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il Senato accademico:

a) elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei Corsi di studio dell'Ateneo;

b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;

c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;

f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti.

4. Alle adunanze del Senato accademico partecipa con voto consultivo il Direttore generale il quale esercita le funzioni di Segretario del Senato stesso.

Art. 10.

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal Consiglio d'amministrazione dell'Università.

2. L'Università assicura al Nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 11.

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12.

1. Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Le facoltà saranno validamente costituite quando risultano inquadrati e afferenti alle stesse non meno di tre docenti.

3. Sono organi della facoltà:

a) il Preside;

b) il Consiglio di facoltà.

4. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facoltà. In particolare il Preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento in materia didattica;

c) cura l'ordinato svolgimento delle attività della facoltà;

d) è membro di diritto del Senato accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

5. Il Preside viene nominato dal Consiglio di amministrazione tra i docenti di ruolo di prima fascia.

Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile.

Art. 13.

1. Il Consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Sono compiti del Consiglio di facoltà:

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico;

c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;

d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

Art. 14.

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1 l'Università può rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 15.

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

Art. 16.

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 17.

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali. Il trattamento di quiescenza è assicurato presso l'INPDAP ai sensi dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

4. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.

5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

7. l contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

Art. 18.

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università.

3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Art. 19.

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attività di ricerca sono preposti i dipartimenti.

I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a Facoltà diverse.

Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca e culturale;

b) organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;

d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norma vigenti.

Sono organi del Dipartimento:

1) il Direttore

2) il Consiglio di Dipartimento.

Art. 20.

1. Il Direttore dura in carica due anni e può essere confermato.

2. Il Direttore:

a) presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere;

b) propone gli orientamenti generali di ricerca;

c) sovrintende al funzionamento del dipartimento;

d) vigila sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal dipartimento;

e) è membro di diritto del Senato accademico;

f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.

3. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, può nominare tra i professori di ruolo di I fascia, o di II fascia in caso di non disponibilità, un Vice direttore con il compito di coadiuvarlo.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, svolge le funzioni di Direttore il docente con la maggiore anzianità nei ruoli, che presiede altresì la seduta per la designazione del Direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.

Art. 21.

1. Il Consiglio di dipartimento è composto dal Direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. Il Consiglio di dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

In particolare:

a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attività di ricerca;

b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio d'amministrazione;

c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

d) cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei Corsi di laurea, di Master universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del Dottorato di Ricerca;

e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione;

f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;

g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato Accademico ed al Consiglio d'amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica;

h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio d'amministrazione.

Art. 22.

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni dei Consigli di Facoltà e del Senato Accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal rettore, che lo presiede, e da un massimo di quindici componenti designati dal Consiglio di amministrazione dell'Università, di cui almeno cinque rivestenti la qualifica di professori universitari.

2. Il Comitato tecnico organizzatore assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli ordinari organi.

3. Il Comitato di cui al comma 1 cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto.

4. Il termine di cui al primo comma, può essere prorogato, con delibera del Consiglio di amministrazione, per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi, nel caso in cui le Facoltà dell'Ateneo non risultano regolarmente costituite alla scadenza del predetto termine.

Art. 23.

1. Il Direttore generale dell'Università è assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 24.

1. L'Amministratore delegato è assunto su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'Amministratore delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 25.

1. Il Direttore amministrativo è assunto con contratto di durata non superiore a cinque anni rinnovabili, tra persone dotate di adeguata esperienza previa delibera del consiglio di amministrazione.

Il contratto stesso definisce i diritti e doveri del Direttore amministrativo e il relativo trattamento economico.

Art. 26.

1. Qualora l'Università debba per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale è devoluta dal Consiglio di amministrazione al Consorzio delle Scienze Umane.

Art. 27.

1. L'Università può conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento.

Art. 28.

1. Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di approvazione emanato dal Presidente del Consiglio d'amministrazione.

2. Il presente Statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11782

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 16 settembre 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle Università non statali legalmente riconosciute;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475 recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca;

Visto lo Statuto di autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 8 settembre 2009 e dal consiglio di amministrazione dell'Università in data 9 settembre 2009;

Vista la nota rettorale prot. n. 2650/II/GP/gm in data 10 settembre 2009 con la quale sono state trasmesse al MIUR le proposte di modifica di Statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Vista la nota ministeriale del 15 settembre 2009 prot. n. 105/SEGR/DIP/2009;

Preso atto delle proposte di armonizzazione contenute in detta nota del Minsitero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, alla luce dell'attuale quadro normativo, vengono per intero recepite;

Decreta:

Lo statuto di autonomia Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come da testo che si riporta nell'allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 settembre 2009

Il rettore: PUGLISI

ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Denominazione e finalità

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sedi in Milano e Feltre, è finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attività e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è una comunità universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (LM);

c) dottorato di ricerca (DR);

d) diploma di specializzazione (DS);

e) master universitario I livello (MU *I)*;

f) master universitario II livello (MU *II)*.

Può inoltre organizzare:

a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;

b) master;

c) altre attività di formazione superiore.

5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero.

Art. 2.
Personalità giuridica e fonti normative

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'attività della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le università libere - è disciplinata secondo il presente statuto e dai seguenti regolamenti:

a) regolamento didattico di ateneo;

b) regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell'Università o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Art. 3.
Enti promotori e fonti di finanziamento

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, promossa e fondata dalla «Fondazione scuola superiore per interpreti e traduttori» di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i rapporti con essa.

2. Le fonti di finanziamento della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati che, in ragione del loro apporto finanziario, possono entrare a far parte del Consiglio di amministrazione complessivamente con non più di tre componenti.

Art. 4.
Libertà di insegnamento

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della Costituzione italiana e delle vigenti disposizioni di legge, anche dell'Unione europea.

Art. 5.
Diritto allo studio

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attività culturali e ricreative.

3. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche.

Art. 6.
Attività sportive

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività sportive degli studenti anche mediante convenzioni con le associazioni operanti in tali ambiti.

TITOLO II
AUTORITÀ ACCADEMICHE

CAPO I
Generalità

Art. 7.
Organi di governo

1. Sono organi di governo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Senato accademico;

c) il rettore.

2. Essi sono responsabili dell'osservanza dello statuto e delle leggi applicabili all'Università, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

CAPO II
Il consiglio di amministrazione

Art 8.
Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo, nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore;

b) dal pro-rettore vicario;

c) da un preside di facoltà, designato dal Senato accademico tra i presidi di facoltà membri del Senato stesso;

d) da cinque rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori», tra i quali almeno tre non debbono avere rapporti con l'Ateneo e/o non debbono far comunque parte dei ruoli universitari;

e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) da un rappresentante della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri;

g) dal presidente della Camera di commercio di Milano o da un rappresentante della Giunta camerale scelto dal Consiglio di amministrazione dell'Università IULM tra una terna di nomi di componenti della Giunta indicata dal presidente;

h) da un massimo di due membri, cooptati a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri, acquisito il parere favorevole del Senato accademico, che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'Università IULM. Essi, di norma, non debbono avere rapporto di dipendenza con l'Ateneo;

i) da un massimo di tre membri cooptati dal Consiglio di amministrazione in rappresentanza di finanziatori privati o pubblici in rapporto alla consistenza e alla durata della partecipazione contributiva;

j) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso concorre al numero legale solo se presente.

3. La mancanza di una o più delle sue componenti non inficia la regolarità delle sedute. La nomina di componenti di cui alle lettere *h)* e *i)* è facoltativa.

4. I consiglieri di cui alle lettere *e)*, *g)*, *h)* e *i)* non possono essere scelti tra personale docente, dirigente o tecnico-amministrativo delle Università italiane statali e non statali, in servizio o a riposo.

5. Il rettore è ex-officio vice presidente del Consiglio di amministrazione.

6. Il direttore amministrativo assiste ai lavori del Consiglio avvalendosi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo come supporto tecnico alla verbalizzazione.

Art. 9.
Attribuzioni

1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'Università, deliberando sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo di ciascun esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;

b) elegge il rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) può conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata;

d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore amministrativo, scelto tra dirigenti pubblici e privati e il direttore esecutivo scelto tra manager italiani e stranieri;

e) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;

f) delibera sugli stanziamenti ordinari e straordinari di fondi pervenuti all'Università per quanto attiene all'attività didattica e di ricerca, su proposta del Senato accademico;

g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attività didattica;

h) delibera sulle modifiche di statuto anche su proposta del Senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per le materie relative all'ordinamento didattico;

i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente statuto, su proposta del Senato accademico;

j) delibera, su proposta del Senato accademico, l'istituzione di nuove facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attività didattica superiore;

k) delibera, sentito il Senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facoltà, corso di laurea o altra attività di istruzione superiore;

l) formula al rettore il parere sulla nomina del nucleo di valutazione.

Art. 10.
Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

2. Esso:

a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta dei membri che ne fanno parte. Non possono ricoprire la carica di presidente del Consiglio di amministrazione il rettore, i presidi di facoltà e il rappresentante degli studenti. Può eleggere altresì, sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario;

b) nelle materie diverse dalla nomina del presidente, del direttore esecutivo e del direttore amministrativo delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, anche collegati telefonicamente o in videoconferenza;

c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e tutte le volte che il presidente o il rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite collegamento telefonico o in videoconferenza;

d) può nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne;

e) nelle materie non previste o non in contrasto con il presente statuto, può adottare un regolamento interno.

Art. 11.
Indennità

1. Il Consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformità con la normativa vigente, la misura delle indennità dovute:

a) al presidente del Consiglio di amministrazione;

b) al rettore e ai pro-rettori;

c) ai presidi di facoltà ed, eventualmente, ai vice presidi;

d) ai componenti del Consiglio di amministrazione,

ed inoltre:

e) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.
Il presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne formula gli ordini del giorno;

c) sovrintende e garantisce l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione.

2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'Ateneo, sono attribuiti al rettore, vice presidente vicario del Consiglio d'amministrazione.

CAPO III
Il senato accademico

Art. 13.
Composizione

1. Il Senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività di didattica e di ricerca della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dal pro-rettore vicario;

c) dai presidi di facoltà;

d) dai rettori emeriti, qualora nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti;

e) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso concorre al numero legale solo se presente.

Il direttore amministrativo assiste ai lavori e funge da segretario.

Art. 14.
Attribuzioni

1. Il Senato accademico:

a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, proponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione e ne verifica l'attuazione;

b) propone al Consiglio di amministrazione una terna di professori per la designazione del rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) elegge i presidi delle facoltà secondo le modalità di cui al successivo art. 20;

d) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni facoltà;

e) provvede all'attribuzione per ogni facoltà, sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di amministrazione, di posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore universitario;

f) ratifica le deliberazioni dei Consigli di facoltà, circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica;

g) formula il parere, sentito il Consiglio di facoltà, sul numero programmato per ogni corso di studio;

h) propone al Consiglio di amministrazione in materia di ordinamenti didattici modifiche di statuto e dà parere su proposte avanzate da questo, propone il regolamento didattico di Ateneo, sull'approvazione del quale è richiesta la maggioranza degli aventi diritto;

i) propone i regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 2;

j) delibera sulle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca, secondo le modalità previste dai regolamenti relativi alla ricerca e agli Istituti;

k) predispone le relazioni di sua competenza richieste dalla legge;

l) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività post-lauream;

m) valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali;

n) formula al rettore il parere sulla nomina del nucleo di valutazione.

2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del rettore.

CAPO IV
Il rettore

Art. 15.
Compiti e attribuzioni del rettore

1. Il rettore rappresenta la comunità universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e rappresenta l'università quando ciò è previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso.

2. Il rettore dura in carica cinque anni e può essere confermato.

3. Il rettore:

a) convoca e presiede le adunanze del Senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attività didattica e scientifica; in particolare può avvalersi di una apposita commissione a prevalente composizione extra-accademica, per la valutazione di congruità tra le risorse destinate per il personale e i bisogni minimi del sistema fissati per disposizione di legge o ministeriale;

c) vigila sul funzionamento dell'Università;

d) nomina con suo decreto i presidi delle facoltà eletti dal Senato accademico, secondo le modalità di cui al successivo art. 20;

e) esercita l'autorità disciplinare, secondo la normativa vigente;

f) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza;

g) nomina il nucleo di valutazione, sentito il parere del Senato accademico e del Consiglio d'amministrazione, indicandone il presidente;

h) adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;

i) nomina il pro-rettore vicario. Può nominare anche altri prorettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri;

j) può conferire deleghe a professori per materie determinate;

k) esercita, sentito il direttore esecutivo, la funzione disciplinare sul personale dirigente e tecnico-amministrativo;

l) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;

m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 16.
Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia dell'Università su una terna di nomi proposta dal Senato accademico, che comprende il rettore uscente.

2. Qualora il Senato accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il Consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo il rettore fra tutti gli aventi diritto.

3. Il rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

4. Al rettore che ha svolto almeno tre mandati consecutivi, alla conclusione della sua attività rettorale, viene conferito il titolo di rettore emerito.

TITOLO III
ORGANO SUSSIDIARIO

CAPO I
Nucleo di valutazione

Art. 17.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione interna è nominato, ai sensi dell'art.1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dal rettore, con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico. Il nucleo è composto da cinque membri, compreso il presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno due esterni all'ateneo stesso e dura in carica tre anni.

TITOLO IV
LE STRUTTURE E LORO ORGANI

CAPO I
La facoltà

Art. 18.
La facoltà

1. La facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

Art. 19.
Gli organi della facoltà

1. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il Consiglio di facoltà.

Art. 20.
Il preside di facoltà

1. Il preside rappresenta la facoltà ad ogni effetto ed è responsabile della conduzione della stessa.

2. Il preside è eletto dal Senato accademico tra i professori di prima fascia, a tempo pieno, afferenti alla facoltà, sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di facoltà, che comprende il preside uscente, nella composizione di cui alle lettere *a)* e *b)* del successivo art. 21, comma 3.

3. Qualora il Consiglio di facoltà non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il Senato accademico procede alla designazione del preside fra tutti gli aventi diritto.

4. Il preside è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere confermato.

5. Il preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di facoltà;

b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facoltà;

c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Università.

6. Il preside può nominare uno o più vice presidi, a seconda dei corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme del Senato accademico. I vice presidi sono scelti tra i professori di prima fascia, anche a tempo definito.

Art. 21.
Il Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è l'organo collegiale che organizza e coordina l'attività didattica della facoltà.

2. Il Consiglio di facoltà:

a) propone al Senato accademico una terna di professori di prima fascia afferenti alla facoltà, contenente il preside uscente, secondo quanto previsto al precedente art. 20;

b) destina le risorse per la didattica deliberate dal Senato accademico;

c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni;

d) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori;

e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di posti di ricercatore universitario attribuiti dal Senato accademico;

f) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonché altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti;

g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti alla facoltà;

h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'ateneo.

3. Il Consiglio di facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;

b) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

d) tre rappresentanti degli studenti;

e) i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento presso la facoltà per tutta la durata dello stesso. Essi concorrono al numero legale solo se presenti;

f) i professori di prima fascia emeriti, ove nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti.

4. Il regolamento elettorale determina le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

5. Il Consiglio di facoltà può avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti.

6. La convocazione ordinaria del Consiglio di facoltà deve avvenire, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.

7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il Consiglio di facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti è deliberato in Consiglio di facoltà dai professori di ruolo e dai rappresentanti dei ricercatori. I professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza titolari di un contratto di insegnamento presso la facoltà, il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al Consiglio con solo voto consultivo, ad eccezione degli argomenti attinenti l'organizzazione della didattica sui quali hanno voto deliberativo. I ricercatori universitari possono essere invitati dal preside di facoltà alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo, per le questioni attinenti la vita e lo sviluppo della facoltà.

8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del preside.

CAPO II
Gli Istituti

Art. 22.
L'Istituto

1. L'Istituto (a cui devono afferire almeno due docenti ufficiali di cui almeno uno di ruolo presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM) è la struttura che coordina l'attività scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del Consiglio di facoltà, allo svolgimento dell'attività didattica.

2. L'Istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, coopera con il direttore dell'Istituto nel:

a) promuovere e coordinare l'attività di ricerca e culturale;

b) organizzare e coordinare l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c) gestire i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;

d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il direttore;

b) il Consiglio d'Istituto.

Art. 23.
Il direttore di Istituto

1. Il direttore rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il Consiglio d'Istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 22 comma 2.

2. Il direttore è nominato con decreto del rettore, su proposta del Consiglio d'Istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato) di professori di ruolo di prima fascia, la direzione dell'Istituto può essere affidata ad un professore di ruolo di seconda fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di seconda fascia, la direzione dell'Istituto può essere affidata a un professore di ruolo di altra Università, titolare di supplenza o affidamento nell'Ateneo. Il direttore dell'Istituto, se professore di ruolo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e può essere rieletto.

3. Il direttore può designare un vice direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice direttore, nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 24.
Il Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto espleta le competenze attribuitegli dallo Statuto, dal regolamento degli Istituti e dal vigente ordinamento universitario.

2. Il Consiglio d'Istituto è costituito:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) dai professori a contratto per corsi ufficiali;

c) dai ricercatori afferenti all'Istituto.

CAPO III
I centri di servizio e di ricerca

Art. 25.
I centri di servizio: generalità

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può istituire centri di servizio a sostegno della didattica, della ricerca e delle attività culturali sulla base di progetti proposti dal Senato accademico su parere favorevole dei Consigli di facoltà, approvati dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su parere del Senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento, qualora attribuiti.

2. I centri di servizio sono istituiti o disattivati con decreto del rettore.

3. Sono organi di ciascun centro di servizio:

a) il presidente, scelto tra i professori di ruolo di prima e di seconda fascia dell'Università, nominato con decreto del rettore, sentito il Senato accademico;

b) il comitato scientifico (di cui la maggioranza deve essere costituita da professori o ricercatori dell'Università) è nominato con decreto del rettore sentito il Senato accademico e definisce il programma del centro e indica le modalità del relativo finanziamento.

4. Il funzionamento di ciascun centro di servizio è stabilito da un apposito regolamento su parere del Senato accademico e approvato dal Consiglio di amministrazione.

5. Il presidente e il comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 26.
I centri di ricerca

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attività di ricerca di Istituti o gruppi di docenti in coordinamento con le attività delle altre strutture didattiche e dei centri di servizio. Il Consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su parere del Senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento.

2. I centri di ricerca sono istituiti o disattivati con decreto del rettore, sentito il Senato accademico.

3. Sono organi del centro:

a) il comitato scientifico, composto, di norma, da tre professori o ricercatori di ruolo dell'Università, responsabili delle sezioni, oltre al direttore, nominati con decreto del rettore sentito il Senato accademico;

b) il direttore, nominato con decreto del rettore, sentito il Senato accademico.

4. Il direttore e il comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati.

TITOLO IV
I SOGGETTI

CAPO I
Il personale docente

Art. 27.
Docenti

1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM comprende le seguenti fasce:

a) professori di prima fascia;

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a 20 posti.

3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a 40 posti.

4. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i docenti sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca.

5. I docenti sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario.

6. I professori della prima fascia che all'atto del collocamento a riposo hanno maturato almeno trenta anni effettivi di ruolo possono essere nominati professori emeriti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, su proposta del Senato accademico. I professori emeriti, secondo quanto previsto dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, restano incardinati nella facoltà presso la quale hanno prestato il loro ultimo servizio. Ai professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche.

Art. 28.
Stato giuridico dei docenti

1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Università dello Stato.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

5. In caso di trasferimento alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Università statali.

Art. 29.
Ricercatori universitari

1. Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a sessanta posti.

2. I ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca, secondo i compiti e le funzioni previste dall'ordinamento universitario e dalle norme di legge vigenti.

3. I ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative.

4. Per le modalità inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle Università dello Stato.

5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

8. In caso di trasferimento alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle Università statali.

Art. 30.
Ricercatori a tempo determinato

1. Ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni l'Università, previo espletamento di procedure disciplinate con proprio regolamento che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, può instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dall'Ateneo.

2. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni.

3. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, verserà i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Art. 31.
Docenti a contratto

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi della legge n. 127/1997 e del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998, della legge n. 230 del 4 novembre 2005 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni.

2. Nei casi in cui risulti impossibile provvedere diversamente alla copertura di insegnamenti ufficiali, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri di comprovata qualificazione scientifica, culturale o professionale ai sensi della legge n. 230 del 4 novembre 2005, del decreto ministeriale 8 luglio 2008 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art. 32.
Borse di addestramento alla ricerca

1. Al fine di favorire la formazione di giovani laureati, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, oltre le borse di studio post-lauream previste dalle norme legislative in vigore, può assegnare borse di addestramento alla ricerca secondo le modalità definite dal regolamento didattico d'Ateneo.

CAPO II
Il Direttore esecutivo - Il Direttore amministrativo
Il personale dirigente e tecnico-amministrativo

Art. 33.
Il direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo:

a) sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'Università e alla gestione del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in conformità alle direttive e alle delibere del Consiglio di amministrazione e del rettore;

b) provvede all'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi, secondo le modalità e con i limiti indicati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Art. 34.
Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo:

a) coopera con il direttore esecutivo nell'attività gestionale dell'Ateneo;

b) sovrintende all'attività amministrativa e organizzativa della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i presidi di facoltà;

c) dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Art. 35.
Il personale dirigente e tecnico amministrativo

1. Il Consiglio di amministrazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto.

3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Università ai quali è assegnato ed è tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento.

4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente statuto.

5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalità di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto-regolamento del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM stipulato dal Consiglio di amministrazione con le rappresentanze sindacali.

7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

CAPO III
Gli studenti

Art. 36.
Gli studenti

1. Sono studenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di primo e secondo livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari di primo e secondo livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fissato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto.

5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

CAPO IV
Altri soggetti

Art. 37.
Altri soggetti

1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

2. I soggetti che frequentano la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 38.
Facoltà attivate

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è articolata nelle seguenti facoltà:

a) facoltà di interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali;

b) facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità;

c) facoltà di turismo, eventi e territorio;

d) facoltà di arti, mercati e patrimoni della cultura.

2. Le modifiche del regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del Senato accademico e approvazione del Consiglio di amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con decreto del rettore.

3. Gli ordinamenti degli studi delle facoltà, dei corsi di laurea, di laurea magistrale e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, sono determinati dal regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 39.
Altre attività didattiche

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può organizzare e promuovere:

a) corsi di formazione post-lauream (master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati;

b) periodi di studio all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Università. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purché sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facoltà;

c) corsi per studenti provenienti da Università straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private;

d) corsi e attività di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) corsi a distanza (corsi aperti) per gli studenti che non possono frequentare con regolarità le lezioni e le esercitazioni;

f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati.

2. Tutte le predette iniziative sono approvate dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.

Art. 40.
Attività di tutorato

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM istituisce con proprio regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi.

2. Il regolamento per il tutorato è approvato dal Senato accademico, sentiti i Consigli di facoltà, e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono essere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato.

TITOLO VII
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 41.
Collegio dei revisori dei conti

1. La revisione della gestione amministrativo-contabile della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è effettuata da un Collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio d'amministrazione può anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una Società specializzata.

2. Il Collegio, composto da tre membri effettivi, è nominato dal rettore con suo decreto, sentito il Senato accademico e il Consiglio d'amministrazione limitatamente alla determinazione dei compensi. Il decreto rettorale individua anche il membro del Collegio che svolgerà le funzioni di presidente. Il Collegio è scelto tra persone dotate di elevate capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, iscritte all'albo dei revisori contabili. Esso dura in carica un triennio ed è rinnovabile.

3. La carica di revisore contabile è incompatibile con qualunque altro incarico interno all'Università.

4. I membri del Collegio dei revisori dei conti sono invitati alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Università.

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.
Prima composizione del nuovo Senato accademico

1. In prima applicazione delle modifiche apportate con l'entrata in vigore del presente statuto, in via del tutto eccezionale:

A) I presidenti di settore accademico in carica, coincidenti con i presidi eletti con decorrenza dal 1º novembre 2009, resteranno in carica come presidi della nuova facoltà corrispondente al proprio settore accademico fino alla scadenza naturale del loro mandato.

B) I presidenti di settore accademico in carica, non coincidenti con i presidi eletti con decorrenza dal 1º novembre 2009, conserveranno l'incarico e le prerogative fino alla scadenza naturale del mandato:

a) nel caso di corrispondenza tra il settore accademico e la nuova facoltà, quali presidi della facoltà corrispondente;

b) nel caso di mancata corrispondenza tra il settore accademico e la nuova facoltà, quali vice preside della facoltà nella quale è confluito il settore accademico del quale erano presidenti.

Art. 43.
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del rettore di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11614

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Regione Italia delle Adoratrici del Sangue di Cristo, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 agosto 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Regione Italia delle Adoratrici del Sangue di Cristo, con sede in Roma.

09A11550

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del giorno 24 settembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 settembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4768
Yen	133,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,159
Corona danese	7,4420
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,91065
Fiorino ungherese	270,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7075
Zloty polacco	4,1686
Nuovo leu romeno	4,2090
Corona svedese	10,1105
Franco svizzero	1,5117
Corona islandese	-
Corona norvegese	8,5100
Kuna croata	7,2740
Rublo russo	44,2590
Lira turca	2,1860
Dollaro australiano	1,6880
Real brasiliano	2,6401
Dollaro canadese	1,5843
Yuan cinese	10,0824
Dollaro di Hong Kong	11,4457
Rupia indonesiana	14257,22
Rupia indiana	70,8490
Won sudcoreano	1766,10
Peso messicano	19,7197
Ringgit malese	5,1149
Dollaro neozelandese	2,0391
Peso filippino	69,859
Dollaro di Singapore	2,0849
Baht tailandese	49,539
Rand sudafricano	10,9090

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A11545

Cambi di riferimento del giorno 25 settembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 settembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4670
Yen	132,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,180
Corona danese	7,4420
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,91875
Fiorino ungherese	270,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7069
Zloty polacco	4,1960
Nuovo leu romeno	4,2008
Corona svedese	10,1538
Franco svizzero	1,5118
Corona islandese	-
Corona norvegese	8,5020
Kuna croata	7,2950
Rublo russo	44,1365
Lira turca	2,1779
Dollaro australiano	1,6952
Real brasiliano	2,6382
Dollaro canadese	1,6035
Yuan cinese	10,0170
Dollaro di Hong Kong	11,3696
Rupia indonesiana	14164,36
Rupia indiana	70,3280
Won sudcoreano	1740,22
Peso messicano	19,7957
Ringgit malese	5,0920
Dollaro neozelandese	2,0462
Peso filippino	69,412
Dollaro di Singapore	2,0787
Baht tailandese	49,284
Rand sudafricano	10,9049

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A11546

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxiciclina Calier» 500 mg/g

Decreto n. 114 del 10 settembre 2009

Procedura decentrata n. ES/V/0130/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario DOXICICLINA CALIER 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere per polli e suini.

Titolare A.I.C.: società Laboratorios Calier, S.A. con sede in Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès (Barcelona).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès (Barcelona).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fustino contenente 5 sacche da 1 kg - A.I.C. n. 104074012;

fustino contenente 25 sacche da 1 kg - A.I.C. n. 104074024.

Composizione: un grammo del medicinale veterinario contiene:

principio attivo: Doxiciclina base (come Doxiciclina iclato) 500 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

polli (broiler);

suini (suini all'ingrasso).

Indicazioni terapeutiche:

polli (broilers): prevenzione e trattamento della Malattia Cronica Respiratoria (MCR) sostenuta da *Mycoplasma gallisepticum*.

Suini (suini all'ingrasso): prevenzione e trattamento dell'infezione clinica respiratoria, causata da ceppi sensibili di *Pasteurella multocida*.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 1 anno;

periodo di validità dopo diluizione nell'acqua da bere: 24 ore;

dopo la prima apertura del condizionamento primario, il prodotto non utilizzato non deve essere conservato e va eliminato.

Tempi di attesa: carni e visceri:

suini all'ingrasso: 6 giorni;

polli: 6 giorni;

uso non consentito in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Non usare durante le 4 settimane di inizio del periodo di ovodeposizione.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A11547

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Ceva Vetem».

Provvedimento n. 169 del 28 agosto 2009

Medicinale per uso veterinario SULFADIMETOSSINA 20% CEVA VETEM.

Confezioni:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102689015;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102689039;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102689041.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. - via Colleoni, 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano) - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in «Dimexan 200 Solubile».

La ditta titolare deve apportare immediatamente la modifica suddetta agli stampati interessati.

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11549

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rabdomun».

Decreto n. 111 dell'8 settembre 2009

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della società Essex Animal Health Burgwedel sita in Burgwedel (Germania) rappresentata in Italia dalla Schering-Plough SpA con sede in Segrate (Milano), via F.lli Cervi snc - codice fiscale 00889060158, RABDOMUN:

5 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 101358024;

10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 101358036;

10 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 101358012;

è ora trasferita alla società Pfizer Italia Srl con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo n. 71 - codice fiscale 06954380157.

Produzione:

la produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso l'officina Essex Animal Health Burgwedel sita in Im Langen Felde - Burgwedel - (Germania);

la specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

i lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11548

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 129 del 13 luglio 2009, concernente il medicinale per uso veterinario «Micospectone».

Nell'estratto del provvedimento n. 129 del 13 luglio 2009 concernente il medicinale per uso veterinario MICOSPECTONE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 19 agosto 2009, a pag. 78:

laddove è scritto:

Barattolo da 250 g - A.I.C. n. 101596094;

leggasi:

Barattolo da 250 g - A.I.C. n. 101596029;

09A11611

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 11 del 23 settembre 2009, riguardante l'incidente ferroviario del 29 giugno 2009 a Viareggio.

Il presidente della regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 per la grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Rende noto:

Che con propria ordinanza n. 11 del 23 settembre 2009 ha approvato il piano degli interventi ai sensi dell'OPCM n. 3800/2009;

Che l'ordinanza è disponibile sul sito web http:// web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 35 del 30 settembre 2009 parte prima.

09A11809

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-233) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.